

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO”

Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Sede

1.1

È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione di partecipazione denominata “FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO”

1.2

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

1.3

La Fondazione ha sede in Rho, Piazza Visconti, 23.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art.2 – Scopi, Finalità, Obiettivi

2.1

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa persegue i seguenti scopi:

- La promozione dell'arte nelle sue varie forme, curando la diffusione dell'arte musicale e teatrale;
- Contribuire allo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività attraverso la ricerca, la rappresentazione e la promozione della cultura artistica nelle varie forme rappresentative;
- La collaborazione con Enti Teatrali ed Enti Istituzionali nazionali ed esteri al fine della promozione della Cultura come sopra descritta.

2.2

La Fondazione provvede inoltre direttamente alla programmazione e gestione di teatri e strutture multifunzionali ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera, ne salvaguarda il patrimonio produttivo, sia artistico che tecnico e professionale, e realizza anche in sedi diverse, nel territorio nazionale e all'estero, spettacoli dal vivo, sia di teatro, che di danza e musica.

2.3

Nell'impegno prioritario di stimolare e di valorizzare il potenziale creativo, economico e culturale della società civile, la Fondazione perseguirà, in particolare, i seguenti obiettivi:

- Diffondere la cultura dell'innovazione creando un ambiente favorevole alla circolazione di competenze, idee e conoscenze;
- Favorire la collaborazione con imprese innovative o in grado, comunque, di dare valore aggiunto alla Società civile tramite la realizzazione e la gestione di eventi culturali;

- Collaborare con Enti del Terzo Settore ed enti non profit in genere al fine di incrementare le opportunità di crescita civile e sociale in tutte le sue forme;
- Collaborare con gli Enti pubblici e gli Enti formativi, tra cui scuole pubbliche e private e/o paritarie, nazionali ed internazionali, per la promozione, la diffusione e la sensibilizzazione agli eventi culturali nelle sue varie forme rappresentative.

Strumentalmente la Fondazione fa ricorso alla formazione continua e alla relativa promozione nei diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari contemplati dalla propria attività, anche mediante l'attivazione di corsi, seminari, mostre e convegni.

2.4

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, dell'immagine storico-culturale dei teatri ad essa affidati, nonché delle manifestazioni organizzate. Può, tuttavia, consentire o concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Art. 3 – Attività istituzionali

3.1

La Fondazione sostiene il funzionamento e la gestione del complesso mobiliare ed immobiliare "Teatro Civico Roberto De Silva", attraverso apposita convenzione che sarà stipulata appositamente con il Comune di Rho, proprietario della struttura, nel solco dei principi di valorizzazione del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

3.2

La Fondazione programma e realizza le stagioni teatrali, liriche e musicali, e può altresì svolgere altre attività, anche promozionali e complementari.

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

4.1

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre:

- a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) Amministrare e gestire i beni, mobili e immobili, diritti, di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
- c) Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività, anche con riferimento alla forma di Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP) ex art. 151 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) Costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché

- partecipare a società del medesimo tipo, a consorzi od organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche;
- f) Erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione;
 - g) Promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi e tutte quelle iniziative idonee a favorire contatti tra la Fondazione e altri operatori pubblici e privati;
 - h) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali, purché in via marginale;
 - i) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art.5 – Patrimonio

5.1

Il Patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni e diritti descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.

5.2

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
- b) Dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) Dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;
- d) Da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici e/o Privati.

Art.6 – Fondo di Gestione

6.1

Il Fondo di Gestione è costituito:

- a) Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;
- c) Da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici e/o Privati;
- d) Dai contributi dei Fondatori di diritto, Fondatori Partecipanti, Fondatori Sostenitori e Sponsor;
- e) Dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

6.2

Gli eventuali utili di esercizio verranno integralmente destinati prioritariamente al ripianamento di eventuali perdite pregresse, successivamente, in assenza di queste ultime, ad incremento del Fondo di Gestione della Fondazione o al Patrimonio della stessa.

In ogni caso gli utili di gestione e ogni altro attivo patrimoniale sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali e non possono formare oggetto di distribuzione.

Art.7 – Concorso alla Fondazione

7.1

I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori, Partecipanti, Sostenitori.

7.2

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato, sulle proposte di adesione dei Partecipanti e Sostenitori. Compete altresì al Consiglio di Amministrazione la tenuta del libro dei Fondatori.

7.3

Fondatori

Assume la qualifica di Fondatore il Comune di Rho. Il legale rappresentante partecipa alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori, qualora sottoscrivano l'atto costitutivo o vi aderiscano entro 12 (dodici) mesi dalla costituzione, i seguenti Enti:

- Regione Lombardia;
- Città Metropolitana di Milano;
- Altri Soggetti ritenuti meritevoli dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

7.4

Partecipanti

Le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione, sono nominate Partecipanti dal Consiglio stesso.

I loro contributi sono a sostegno di un piano pluriennale di attività, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

7.5

Sostenitori

Sono denominati Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo, annuale o pluriennale, determinato dal Consiglio, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Art.8 – Organi della Fondazione

8.1

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Assemblea dei Sostenitori;
- Il Comitato Artistico;
- Il Collegio dei Revisori.

Art.9 – Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti

9.1

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci Fondatori e tutti i soci Partecipanti.

9.2

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alla relativa nomina – salvo le nomine di spettanza del Comune di Rho – e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) Nomina il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
- c) Attribuisce la qualifica di Fondatori, di Partecipanti e di Sostenitori;
- d) Formula pareri sui Bilanci preventivi annuali e pluriennali;
- e) Formula pareri sul Bilancio di Esercizio;
- f) Approva eventuali modifiche statutarie;
- g) Nomina un membro del Collegio dei
- h) ;
- i) Nomina i componenti del Comitato Artistico;
- j) Deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio e alla nomina dell'organo liquidatorio.

9.3

L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno ed è convocata e presieduta dal suo Presidente, o dal Vicepresidente, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto del numero complessivo di Fondatori aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto.

9.4

Le deliberazioni di cui all'art. 9.2, lettere a), b), c), g), h) sono prese a maggioranza assoluta di voti degli aventi diritto.

Le deliberazioni di cui alle lettere all'art. 9.2, lettere d), e), sono validamente adottate con la presenza di almeno 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono prese con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, e comunemente con il voto favorevole del Comune di Rho.

9.5

Le assemblee possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Art.10 – Consiglio di Amministrazione

10.1

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre membri e massimo, anche pari, di sette membri, compreso il Presidente, di cui – in caso di pluralità di soci – la maggioranza nominata dal Comune di Rho, e i restanti nominati dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

10.2

Tutti i membri restano in carica quattro esercizi.

10.3

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Esso ha piena autonomia gestionale e decisionale nell'ambito dei programmi e delle linee di sviluppo della Fondazione.

10.4

In particolare, provvede a:

- a) Nominare e, in caso di gravi inadempienze, omissioni e/o irregolarità, revocare il Direttore Generale, determinandone il relativo compenso;
- b) Nominare e, in caso di gravi inadempienze, omissioni e/o irregolarità, revocare il Direttore Artistico, determinandone il relativo compenso;
- c) Nominare una figura unica di Direttore Generale e Direttore Artistico, con specifica motivazione e, in caso di gravi inadempienze, omissioni e/o irregolarità, revocarne il Direttore, determinandone il relativo compenso;
- d) Determinare le modalità e i termini di contribuzione per le categorie di Fondatori, Partecipanti e Sostenitori;
- e) Determinare, previe le stime ritenute opportune e sentito il Collegio dei Revisori, il valore da attribuire ai beni in natura e ai crediti pervenuti a titolo gratuito alla Fondazione;
- f) Predisporre e approva il Bilancio preventivo annuale ed il Bilancio preventivo pluriennale;
- g) Predisporre e approva il Bilancio di Esercizio;
- h) Delibera in relazione alle attività operative della Fondazione;
- i) Fornire l'indirizzo strategico-operativo-finanziario della Fondazione;
- j) Determinare la struttura e l'assetto organizzativo della Fondazione;
- k) Emanare i Regolamenti interni alla Fondazione.

10.5

Su proposta del Direttore Generale e del Direttore Artistico, il Consiglio di Amministrazione:

- Approva, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;
- Delibera in ordine a proposte d'interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili concessi in uso alla Fondazione, da inoltrare all'Ente proprietario;
- Approva le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti nei settori di spettacolo;
- Delibera le tariffe annuali relative ai canoni ed agli oneri da applicarsi per le concessioni;
- Approva il piano delle assunzioni e dei fabbisogni, nel rispetto dei vincoli di bilancio in applicazione della normativa vigente in materia.

Art.11 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

11.1

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, con e-mail con almeno sette giorni di preavviso o in caso di urgenza con e-mail o contatto telefonico con tre giorni di preavviso.

In ogni caso il Consiglio si intende regolarmente convocato e atto a deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri anche se non siano state rispettate le normali procedure di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

11.2

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

11.3

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, riportato su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

11.4

Le deliberazioni di cui alle lettere e), h), i), k) dell'art. 10.4 sono validamente adottate con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri – e nel caso in cui sia presente un numero pari di componenti in carica –, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Tutte le restanti delibere sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto.

Art.12 – Presidente e vicepresidente

12.1

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

12.2

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

12.3

In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vicepresidente a cui verranno conferite specifiche deleghe.

12.4

La carica di Presidente dura quattro esercizi.

12.5

Il Presidente potrà essere revocato per gravi inadempienze, omissioni e/o irregolarità che dovranno essere accertate dal Consiglio di Amministrazione e dovranno essere deliberate, ai fini della revoca, dai 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio stesso, Presidente escluso.

Art.13 – Direttore Generale

13.1

Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione e ne risulta responsabile operativo.

È nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il compenso.

13.2

Il Direttore Generale resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato.

13.3

Il Direttore Generale, nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali.

In particolare:

- a) Predisporre, nel rispetto dei piani approvati, i progetti affidati alla gestione della Fondazione dall'Amministrazione Comunale;
- b) Svolge i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma a lui delegati dal Consiglio d'Amministrazione;

- c) Coordina l'organizzazione generale della Fondazione, e ne dirige gli uffici ed il personale;
- d) Collabora col Consiglio d'Amministrazione ed il Direttore Artistico nel predisporre la proposta di documento di programmazione annuale e pluriennale delle attività culturali ed artistiche della Fondazione nei settori ad essa eventualmente affidati dall'Amministrazione Comunale;
- e) Collabora alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;
- f) Cura, su indirizzo del Presidente della Fondazione, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- g) Cura i rapporti, in relazione all'attività della Fondazione, con gli Uffici pubblici, con soggetti privati, con gli Enti, le organizzazioni, le associazioni e le altre Fondazioni;
- h) Può agire e resistere su mandato del Presidente della Fondazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale in relazione agli atti, serie di atti o attività ad esso delegati;
- i) Collabora con l'Ufficio Cultura del Comune di Rho al fine di coordinare le attività e la programmazione della Fondazione con quelle del Comune stesso;
- j) Verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione.

Art.14 – Direttore Artistico

14.1

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra professionisti di comprovata esperienza in almeno uno dei settori artistici in cui opera la Fondazione.

14.2

Il Direttore Artistico resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato.

14.3

Il Direttore Artistico, nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, avvalendosi degli uffici e delle strutture della Fondazione, in particolare:

- a) Sovrintende alle attività artistiche;
- b) Dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati, l'attività di produzione artistica della Fondazione negli ambiti eventualmente affidati dall'Amministrazione Comunale, e le attività connesse e strumentali;
- c) Predisponde, insieme al Consiglio d'Amministrazione ed al Direttore Generale la proposta di documento di programmazione annuale e pluriennale delle attività culturali ed artistiche della Fondazione nei settori ad essa eventualmente affidati dall'Amministrazione Comunale;
- d) Predisponde, per l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti degli spettacoli e delle iniziative artistiche;
- e) Collabora con l'Ufficio Cultura del Comune di Rho al fine di coordinare le attività e la programmazione della Fondazione con quelle del Comune stesso;
- f) Relaziona periodicamente sulle attività svolte.

Art.15 – Assemblea dei Sostenitori

15.1

L'Assemblea dei Sostenitori è costituita dai Sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.2

L'Assemblea dei Sostenitori è organo consultivo che formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci preventivi, senza alcun vincolo per gli altri Organi della Fondazione.

Anche le assemblee dei Sostenitori possono svolgersi con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché sussistano le condizioni sopra previste per le assemblee dei Fondatori e Partecipanti.

Art.16 – Comitato Artistico

16.1

Il Comitato Artistico è nominato dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti. I componenti sono scelti tra esperti qualificati e riconosciuti a livello nazionale e/o comunque in possesso di titoli e/o competenze attinenti alle attività della Fondazione. Di esso fa parte di diritto il Direttore Artistico della Fondazione.

16.2

Il Comitato Artistico resta in carica per la durata di quattro anni.

16.3

Al Comitato Artistico sono attribuiti compiti di supporto e consiglio del Direttore Artistico della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione per la elaborazione delle linee guida della attività artistica e culturale della Fondazione.

16.4

Il Comitato Artistico si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.17 – Il Collegio dei Revisori

17.1

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui due nominati dal Comune di Rho, ed il terzo nominato dall'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti, che nomina contestualmente anche il Presidente del Collegio stesso.

La nomina deve avvenire tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

17.2

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, esercita il controllo contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.

17.3

Nell'espletamento delle proprie funzioni il Collegio può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione.

17.4

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Art.18 – Esercizio finanziario e Bilancio

18.1

La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

18.2

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

18.3

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il preventivo economico-finanziario del successivo esercizio, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione può approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

18.4

Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno esser impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva.

18.5

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.19 – Scioglimento

19.1

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Potrà essere nominato l'organo liquidatorio, anche monocratico, con poteri analoghi a quelli del Consiglio di Amministrazione.

19.2

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

F.to: Andrea Orlandi

F.to: Arianna Del Pero

F.to. Lara Biassoni

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)